

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Se l'interpretazione letterale è sufficiente, non si deve andare oltre: è pacifico principio giurisprudenziale

Secondo pacifici principi giurisprudenziali, nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l'esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore.

Tribunale Roma, sezione lavoro, sentenza del 14.11.2023

...omissis....

Con ricorso depositato telematicamente il 22.2.2022 e ritualmente notificato, l'Istituto Figlie ..e Civile di Roma, Sezione Lavoro, in data 31.12.2021, nel procedimento monitorio 34811/2021, notificato il 21.1.2022 con cui gli era stato ingiunto il

pagamento della somma complessiva di Euro 1.196.723,18 a favore dell'E. a titolo di contributi maturati ai sensi dell'art. 1, co. 39, della L. n. 243 del 2004.

L'opponente deduceva preliminarmente che l'E. aveva presentato il ricorso per ingiunzione, esponendo che:

- l'Istituto Figlie di San Camillo gestisce l'Ospedale Generale di Trento e l'Ospedale Generale di Treviso, strutture operanti in regime di accreditamento con il S.S.N.;

- ai sensi dell'art. 1, comma 39, L. n. 243 del 2004 tali strutture sono tenute a versare all'E. un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del S.S.N. e delle sue strutture operative;

- le suddette strutture non avrebbero versato tale contributo per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;

- l'omissione contributiva sarebbe pari ad Euro 292.488,38 per contributi omessi ed Euro 166.392,89 per le sanzioni relativamente all'Ospedale Generale di Trento nonché ad Euro 470.140,05 per contributi omessi ed Euro 267.701,86 per sanzioni relativamente all'Ospedale Generale di Treviso.

Allegava che il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso monitorio, aveva emesso il decreto menzionato.

Col ricorso in opposizione, l'Istituto Figlie di San Camillo chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo ritenendo la pretesa dell'E. manifestamente infondata in fatto e diritto.

A tale fine, l'opponente chiariva che l'Istituto Figlie di San Camillo, Casa Generalizia di Grottaferrata di (Roma), è un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto ed in particolare è un "Istituto religioso di diritto pontificio approvato il 17 giugno 1931 dalla Congregazione dei Religiosi, riconosciuto come persona giuridica agli effetti civili dallo Stato Italiano con R.D. il 23 novembre 1936, registrato alla Corte dei Conti il 9 gennaio 1937, registro n. 381, foglio (...)", in base all'art. 29, lett. b) del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia sottoscritto l'11.2.1929, nonché all'art. 4, L. 27 maggio 1929, n. 848.

A seguito della revisione delle norme concordatarie nel 1984, con l'entrata in vigore della L. 20 maggio 1985, n. 222, precisava di avere acquisito la natura di Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con personalità giuridica, che opera nell'ambito delle sue finalità di culto, di religione e di assistenza agli infermi con piena autonomia giuridica-amministrativa, senza fini di lucro e, per tale ragione, è regolarmente iscritto nel registro delle persone giuridiche della Repubblica Italiana ai fini civili al n. 859/1987.

Aggiungeva di essere gestito dalla Congregazione Religiosa delle Suore Figlie di S. Camillo, fondata dai servi di D.P.L.T. e M.G.V., Comunità Religiosa riconosciuta dalla Santa Sede il 25 febbraio 1922, perseguendo, quale scopo statutario, "la gloria di Dio e la santificazione dei suoi membri, attraverso le opere di misericordia evangeliche nella pratica dell'assistenza corporale e spirituale agli infermi.

L'assistenza agli infermi, da parte della Congregazione, si attua verso ogni categoria di persone, da qualsiasi malattia affette.

... Di norma l'assistenza è prestata in ospedali, case di cura e case di riposo per anziani; in casi particolari può essere prestata a domicilio dell'infermo".

L'opponente si soffermava, quindi, ad approfondire la natura giuridica degli Ospedali Generali di Zona di Trento e Treviso quali Ospedali Classificati, ai sensi della L. 12 febbraio 1968, n. 132, precisando che sia l'Ospedale di Trento con delibera della Giunta Regionale del Trentino-Alto Adige n. 29 del 18.1.1974 che l'Ospedale di Treviso, con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2082 del 25.11.1983, sono stati classificati come "Ospedali Generali di Zona".

L'opponente, richiamando l'art. 8-bis, D.Lgs. n. 502 del 1992, faceva quindi riferimento all'obbligatorietà dell'accreditamento di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, compresi gli ospedali classificati, al fine di poter svolgere attività sanitaria per conto del S.S.N. Per cui, una volta accertata in capo all'Ospedale Classificato il perdurante possesso dei requisiti di accreditamento, la regione - tramite le A. competenti - stipula gli accordi convenzionali di cui sopra.

L'Istituto precisava ancora che, in ragione del peculiare status giuridico degli Ospedali Classificati, il legislatore ha riconosciuto la possibilità di ottenere la c.d. "equiparazione" tra i servizi e i titoli acquisiti negli enti pubblici e negli ospedali classificati, come previsto dall'art. 25, D.P.R. n. 761 del 1979, norma confermata dall'art. 15-undecies, D.Lgs. n. 502 del 1992, che ha introdotto anche la possibilità di attivare la mobilità del personale tra gli ospedali pubblici e gli enti classificati equiparati.

L'opponente sottolineava quindi che sia l'Ospedale di Trento che l'Ospedale di Treviso hanno ottenuto l'equiparazione di cui sopra.

Tanto premesso e venendo quindi alla centrale questione attinente all'ambito soggettivo dell'art. 1, comma 39, L. n. 243 del 2004, l'opponente rilevava che l'E., pur essendo onerato in quanto attore in senso sostanziale, nulla avrebbe dedotto circa il possesso, in capo all'Istituto, della qualità di società professionale medica o di società di capitali al fine di farla rientrare nell'ambito della previsione normativa, litandosi a dedurre che l'Istituto è un ente in regime di accreditamento con il S.S.N. e, solo per questo, obbligato al versamento del contributo del 2%, senza alcun riferimento alla sua natura giuridica.

Ad avviso dell'Istituto Figlie di San Camillo, neppure si potrebbe adottare un'interpretazione estensiva della norma tale da ricomprendere anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, data la singolarità della loro natura anche sulla base di quanto previsto nell'Atto Interpretativo redatto dalla Commissione Paritetica Santa Sede - Governo Italiano in data 30 aprile 1997.

Aggiungeva che, anche ai fini civili, i predetti Ospedali classificati sono soggetti ad una disciplina speciale rispetto a tutte le altre strutture private accreditate con il S.S.N., tanto da ottenere addirittura l'equiparazione dei titoli e dei servizi acquisiti dal personale e la possibilità di attivare procedure di mobilità intraospedaliera con gli ospedali pubblici del S.S.N.

Alla luce di tutti i menzionati profili, articolati ampi argomenti in fatto ed in diritto, l'Istituto concludeva evidenziando la totale infondatezza della pretesa dell'E..

Solo in via subordinata, avanzava contestazioni sul quantum debeatur ed eccepiva l'erroneità dei conteggi posti a base del ricorso per ingiunzione, essendo stato ivi assoggettato a contribuzione l'intero fatturato e non soltanto quella parte riferita

all'apporto di medici operanti in forma di collaborazione autonoma libero-professionale, con l'abbattimento forfettario di legge per costo dei materiali spese generali ex D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119 e D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120 e con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l'apporto dei predetti medici.

In via ulteriormente gradata, l'opponente eccepiva la prescrizione quinquennale dei supposti crediti contributivi avanzati dall'E., ex art. 3, comma 9 della L. n. 335 del 1995 e art. 2934, n. 4, c.c per il periodo anteriore al 9.6.2016.

Infine, sempre in via subordinata chiedeva ridursi le sanzioni irrogate, in quanto erroneamente applicate anche ai sensi della lett. b) dell'art. 116, comma 8, L. n. 388 del 2000, ossia per evasione contributiva pur in assenza del fine fraudolento, ovvero di un volontario occultamento dei rapporti o delle retribuzioni al fine di evitare il pagamento dei contributi o dei premi dovuti.

L'Istituto Figlie di San Camillo formulava quindi le seguenti conclusioni: ""Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per tutte le ragioni esposte nel presente atto accertare e dichiarare che l'Istituto Figlie di San Camillo non è soggetto al pagamento del contributo di previdenza previsto dall'art. 1, comma 39, L. n. 243 del 2004 in favore dell'E. - E.N.P. e comunque voglia accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto della pretesa dell'E. nei confronti dell'Istituto Figlie di San Camillo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

In via subordinata, voglia rideterminare i supposti crediti contributivi e sanzioni intimiate dall'E. - E.N.P. nei confronti dell'Istituto Figlie di San Camillo in relazione alla contestazione dei conteggi operata nel presente atto, nonché all'eccezione di prescrizione e all'istanza di riduzione delle sanzioni applicate.

Con vittoria di spese di lite liquidate come per legge, tenuto conto del valore della controversia, e con condanna al rimborso del contributo unificato".

Si costituiva in giudizio, con memoria depositata il 12 settembre 2022, la Fondazione E. - E.N.P. la quale, preliminarmente, evidenziava che l'Istituto Figlie di San Camillo e l'"Ospedale Generale di Treviso" sono strutture mediche private operanti in regime di accreditamento con il S.S.N..

Aggiungeva che, con atto di interpello n. 15/2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva chiarito che l'E. è legittimato a richiedere alle Aziende S. la comunicazione dei dati relativi ai fatturati dei soggetti tenuti al versamento di cui all'art. 1 co. 39 L. n. 243 del 2004, essendo una tale richiesta "effettuata dall'Ente, nell'espletamento della sua specifica funzione "pubblicistica", volta alla tutela previdenziale ed assistenziale dei medici chirurghi ed odontoiatri (art. 38 Cost.)".

L'Ente chiariva inoltre di avere, con note prot. n. (...) del 24.11.2015 e n. 0124192 del (...).9.2020, richiesto a tutte le Aziende del S.S.N. la comunicazione dei fatturati relativi alle prestazioni specialistiche delle strutture private accreditate tenute al versamento del contributo del 2% di cui all'art. 1 co. 39 L. n. 243 del 2004 e aggiungeva che, con note prot. (...) del 13.5.2020 e 138704 del 27.7.2020, rispettivamente l'APSS - Provincia Autonoma di Trento e l'Azienda U.M., avevano risposto alla suddetta richiesta, comunicando i fatturati prodotti negli anni dal 2015 al 2019 delle strutture private accreditate ad esse afferenti, tra cui l'Istituto Figlie di San Camillo, inserito nel novero dei soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 co. 39 L. n. 243 del 2004.

Aggiungeva quindi che, una volta riscontrato l'inadempimento dell'Istituto Figlie di San Camillo all'obbligo di versamento del contributo del 2% nel periodo 2015-2019, rimasta inevasa la successiva richiesta di regolarizzazione, il Servizio Contributi e Attività Ispettiva della Fondazione E. aveva provveduto alla certificazione delle omissioni contributive con Nota prot. n. (...) del 10.9.2021, avente valore ai sensi dell'art. 635 c.p.c. contenente i prospetti analitici degli importi maturati e la quantificazione del totale dovuto pari ad Euro 1.196.723,18.

Sulla base di tale certificazione, aveva quindi richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.

In linea di diritto, la Fondazione allegava che la condizione di ente ecclesiastico di parte opponente sarebbe irrilevante ai fini della soggezione al contributo di cui all'art. 1 co. 39 cit., in quanto, tutti i soggetti accreditati con il s.s.n. sarebbero indifferentemente obbligati al versamento del contributo del 2% sul fatturato generato dalle prestazioni specialistiche.

Chiariva, quindi, che molti soggetti che operano in regime di accreditamento con il servizio sanitario non hanno la forma giuridica societaria e, richiamandosi alla lettera dell'art. 1 co. 39 L. n. 243 del 2004, sostengono che per tale ragione non sarebbero tenuti al versamento del contributo, ma questa interpretazione, ad avviso della parte opposta, da un lato, contrasterebbe con la ratio dell'obbligo contributivo, dall'altro, pretenderebbe di trarre conclusioni dirimenti, ai fini interpretativi, da un dato letterale che, in realtà, è tutt'altro che chiaro.

Per tale ragione, la Fondazione E. segnalava di avere intrapreso azioni volte al recupero del contributo annuo del 2% nei confronti degli enti non aventi forma societaria che operano in regime di accreditamento con il s.s.n., al precipuo fine di tutelare la posizione previdenziale dei medici che collaborano con soggetti di questo tipo e ciò anche nei confronti di enti di altro tipo, come le fondazioni di diritto privato.

La Fondazione ribadiva, quindi, con diversi argomenti, la tesi per cui non esisterebbero norme che esonerino gli enti ecclesiastici dai contributi previdenziali dovuti in relazione alla attività lavorativa resa in loro favore, né accordi speciali tra lo Stato italiano e la Santa Sede in questa direzione, come comprovato dall'art. 7, comma 3 dell'Acc. 18 febbraio 1984 tra lo Stato italiano e la Santa Sede e dall'art. 16, L. 20 maggio 1985, n. 222.

Inoltre, la Fondazione sottolineava la finalità di tutela previdenziale dei medici specialisti esterni e dei principi costituzionali sottesa alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 39, L. n. 243 del 2004, ricordando ed illustrando la sua origine storica.

In questa direzione, la parte opposta sottolineava che il contributo di cui si discute, dunque, non confluisce in un indistinto "calderone", ma va ad alimentare la posizione previdenziale del singolo medico. Su tale linea logica, segnalava che, seguendo l'interpretazione del ricorso in opposizione, i medici che rendono le loro prestazioni in favore di enti non aventi forma societaria in rapporto di accreditamento con il s.s.n. subirebbero una discriminazione del tutto irragionevole e lesiva del loro diritto alla previdenza sociale tutelato dall'art. 38 Cost.

La Fondazione insisteva quindi evidenziando la finalità dell'art. 1 co. 39 L. n. 243 del 2004, che è stata quella di introdurre un obbligo contributivo sostitutivo come tale indifferente rispetto alla forma societaria del soggetto.

Pertanto, invocava sulla base di tutti questi argomenti l'adozione di un'interpretazione "costituzionalmente orientata" della norma.

In aggiunta rilevava una certa imprecisione tecnica della norma, riferita alle "società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite", espressione priva di preciso significato tecnico-giuridico, e ciò quale indice della volontà del legislatore di non limitare l'applicazione del contributo ad alcuna particolare forma soggettiva dell'ente accreditato.

In subordine, la Fondazione avanzava formale istanza ai fini della rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 1 co. 39 L. n. 243 del 2004, con riferimento agli artt. 3, commi 1 e 2, e 38 Cost., nella parte in cui non prevede che anche gli enti in regime di accreditamento con il servizio sanitario, costituiti in forme giuridiche diverse da quelle societarie, siano tenuti a versare "a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'E.N.P. (E.), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del S.S.N. e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul S.S.N.", nonché ad indicare "i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale".

Esponneva quindi le ragioni della ritenuta sussistenza delle condizioni di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione, richiedendo quindi, ai sensi dell'art. 23 L. n. 87 del 1953, la sospensione del giudizio in corso e la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

In aggiunta, l'opposta argomentava in ordine alla infondatezza delle contestazioni relative all'ammontare dei crediti, sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza, anche di legittimità (Cass. Sez. Lav. sentt. nn. 11257/2016, 10959/2018 e, da ultimo, 2669/2021).

Ancora, sull'eccezione dell'opponente attinente alla non corretta applicazione delle sanzioni, chiariva di avere accertato la completa omissione dei fatturati da parte dell'opponente e ciò anche dopo che il Nucleo Ispettivo dell'E. gli aveva richiesto, a mezzo racc. A/R ricevuta in data 9.6.2021 la regolarizzazione delle omissioni contributive.

Sull'eccezione di prescrizione, l'opposto, ricordato che, in base a quanto stabilito con delibera del C.d.A. E. n. 51 del 16.9.2005, il contributo di cui all'art. 1 co. 39 L. n. 243 del 2000, deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno e poiché la prescrizione inizia a decorrere soltanto dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.), evidenziava che il contributo dovuto per il 2016, avrebbe dovuto essere versato entro il 31 marzo del 2017, e solo da tale momento sarebbe iniziata a decorrere la prescrizione, che si sarebbe compiuta il 31 marzo 2022, in difetto dell'atto interruttivo dell'ente del 27.5.2021, inviato con racc. a/r recapitata in data 9.6.2021, come risulta dal relativo avviso di ricevimento.

Per il contributo relativo all'anno 2015, la cui prescrizione è iniziata a decorrere il 1 aprile 2016, il termine non sarebbe decorso per la sospensione dei termini prescrizionali per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale, dapprima dal 23.2.2020 al 30.6.2020 per complessivi 128 giorni (art. 37 co. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - conv. L. 24 aprile 2020, n. 27, cd. decreto "Cura Italia") e poi dal 31.12.2020 al 30.6.2021 per ulteriori 181 giorni (art. 11 D.L. n. 183 del 2020 - conv. L. 26 febbraio 2021, n. 21).

Formulava quindi le seguenti conclusioni:

- rigettare integralmente l'avverso ricorso in opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e accertando che la Fondazione E. è titolare nei confronti di parte opponente dei crediti fatti valere in via monitoria (derivanti dall'omesso versamento del contributo di cui all'art. 1 co. 39 L. n. 243 del 2004 in relazione alle annualità dal 2015 al 2019), per complessivi Euro 1.196.723,18, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- ove ritenuto necessario, previa sospensione del presente giudizio, e rinvio alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 1 co. 39 L. n. 243 del 2004, nei termini e per i motivi precisati nel presente atto;
- con vittoria di spese".

La causa veniva istruita documentalmente e poi veniva discussa oralmente e per iscritto. Quindi veniva decisa con lettura del dispositivo.

In via introduttiva, data anche la complessità del giudizio, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. n. 83 del 2015 conv. nella L. n. 132 del 2015 ed anche in coerenza con le recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di Attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, con ricadute in particolare sull'art. 46 disp. att. c.p.c. e con gli effetti previsti dal D.M. 07 agosto 2023, n. 110.

Inoltre, questo giudice ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al "processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione-schematizzazione).. e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari". Con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la "specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata", ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'"attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria".

Nel presente giudizio di opposizione è necessario accertare se siano sussistenti i diritti di credito per cui la Fondazione E. ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto.

I crediti in questione, azionati nei confronti dell'Istituto Figlie di San Camillo hanno ad oggetto il versamento del contributo di cui all'art. 1 co. 39 L. n. 243 del 2004 in relazione ai fatturati prodotti negli anni dal 2015 al 2019.

Ad avviso del giudicante tali diritti di credito non possono ritenersi giuridicamente esistenti, col conseguente necessario accoglimento del ricorso in opposizione.

A tali fini, occorre premettere che la disposizione richiamata, nei suoi successivi commi, dispone: 39. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col

S.S.N., versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'E.N.P. (E.), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del S.S.N. e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul S.S.N.. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.

40. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone.

Parte opponente contesta nel merito la sussistenza dei suddetti crediti, sostenendo di non rientrare nel novero dei soggetti destinatari della norma, essendo l'ambito applicativo di quest'ultima limitato alle società che operano in regime di accreditamento con il S.S.N..

Tale tesi viene ritenuta pienamente fondata da questo giudice per gli argomenti di seguito trattati con la necessaria sintesi.

Interpretazione letterale

In primo luogo, è bene precisare che il perno della decisione verte primariamente sulla ritenuta assoluta chiarezza del tenore testuale della norma e quindi sulla inequivocità del suo contenuto precettivo.

Invero, il più volte citato art. 1, comma 39, della L. n. 243 del 2004, si riferisce testualmente alle sole "società professionali mediche ed odontoiatriche" e alle "società di capitali" che operano in regime di accreditamento con il S.S.N.. Questo concetto si trova peraltro ribadito anche nella seconda parte della norma, col ripetersi della formula delimitativa "le medesime società"

Quindi l'ambito di applicazione della disposizione risulta, sulla base della lettera della norma stessa, nitidamente delimitato.

Il riferimento al "regime di accreditamento col S.S.N." operato dall'articolo citato costituisce peraltro, in sé, un elemento autonomo nella direzione di selezione normativa dei destinatari del precetto, nel senso che tale generica categoria potrebbe in astratto ricomprendere qualsiasi tipo di ente in regime di accreditamento con il S.S.N. e quindi il significato precettivo di tale locuzione, ai fini qui considerati, si presenta in sé neutro.

In conseguenza della ritenuta assenza di margini di dubbio interpretativo, non si ravvisano i presupposti per procedere ad alcun tipo di interpretazione estensiva e/o finalistica della norma, e ciò, giova insistere, in conseguenza del chiaro richiamo letterale solo alle società di capitali e alle società tra professionisti (in claris non fit interpretatio).

Infatti, secondo pacifici principi giurisprudenziali (cfr. Cass. n. 5128/2001), nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l'esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso

siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore.

Interpretazione teleologica

Tuttavia, per esigenze di completezza e scrupolo motivazionale, è il caso di chiarire che, anche andando a ricostruire l'intenzione del legislatore, si trova corroborata la soluzione ermeneutica chiaramente palesata dal dato testuale.

Invero, la finalità della norma, esattamente individuata dalla Suprema corte nella sentenza n. 11257/2016, era ed è "assoggettare a contribuzione il controvalore delle prestazioni rese dai medici specialisti esterni al S.S.N. operanti non più in regime di convenzionamento diretto con il Servizio stesso bensì attraverso strutture societarie, ivi comprese quelle di capitali" e ciò ad "evitare che, attraverso lo schermo della struttura societaria, l'attività di lavoro del medico in regime di libera professione fosse sottratta alla contribuzione previdenziale".

Dunque, è l'elemento della distribuzione degli utili, connotante la forma societaria, il profilo a cui il legislatore ha avuto riguardo nell'introduzione della disposizione de qua, ad evitare la sottrazione al sistema solidaristico previdenziale delle entrate dei medici operanti all'interno di tali strutture.

In tale direzione, la finalità fondamentale antielusiva della norma, correlata quindi al dato saliente dell'attribuzione dei dividendi, esenti come tali dall'imponibile previdenziale E., trova dunque il suo razionale criterio discretivo e decisivo nel fattore relativo alla distribuzione degli utili.

Ed è proprio per questo che dall'ambito applicativo della norma, per una precisa scelta regolativa, del tutto ragionevole anzi molto perspicace, non sono inclusi i soggetti non aventi forma societaria.

Ben ragionevolmente, dunque, in coerenza, con la finalità ordinamentale per cui la norma fu introdotta nel sistema, il suo ambito applicativo risulta delimitato e ben circoscritto ai soli soggetti aventi veste di società.

La norma non può quindi trovare applicazione nei confronti di soggetti che non abbiano tale forma.

A sostegno della conclusione da ultimo rassegnata milita, peraltro, anche la constatazione aggiuntiva e rafforzativa per cui le norme impositive di obblighi contributivi sono di stretta interpretazione e dunque esigono rigorosa aderenza al dato normativo testuale, non prestandosi neppure allo strumento interpretativo analogico.

In conclusione sul punto, non potendosi attribuire altro "senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore" (art. 12 preleggi), non può che ritenersi indirizzata la norma solo e soltanto a "società professionali mediche ed odontoiatriche" e alle "società di capitali".

Peraltro, come di seguito si approfondirà, in pendant col dato formale e strutturale, ciò che corrobora ulteriormente la soluzione qui seguita, è la radicale diversità della disciplina speciale riservata agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli ospedali classificati rispetto alle società di capitali e di professionisti.

Conclusivamente sul punto, la disposizione, invero, con pieno nitore, fa riferimento solo a "le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma

costituite, e le società di capitali" e, dunque, così tipizzato il novero dei destinatari della norma, non risultano sussistenti i margini per ritenere direttamente appartenente l'Istituto opponente all'ambito soggettivo di applicazione della norma giuridica esaminata.

Pertanto, il primo dato di sintesi è che la parte opponente risulta estranea all'ambito applicativo della previsione normativa di che trattasi.

Interpretazione costituzionalmente orientata

Tanto assodato, venendo, quindi, alla valutazione dei margini di sviluppo di un'interpretazione adeguatrice della norma, nei termini auspicati e richiesti dall'opposta, va di contro osservato che, nel caso di specie, in apicibus, non si rende possibile procedere ad una lettura costituzionalmente orientata della disposizione.

A questo scopo, come anticipato, la difesa della parte opposta prospetta, in via principale, la possibilità di procedere ad una lettura adeguatrice dell'art. 1 co. 39 L. n. 243 del 2004, essenzialmente fondata sulla sua ratio, volta ad assoggettare a contribuzione i fatturati generati da prestazioni specialistiche rese in favore del S.S.N. per il tramite di un soggetto accreditato, al fine di garantire una adeguata tutela previdenziale ai professionisti che svolgono la loro attività attraverso questa modalità. In tal senso, dando preminenza all'intenzione del legislatore, secondo l'E. sarebbe possibile procedere all'auspicata esegesi adeguatrice della disposizione.

In senso contrario, questo giudice, a fronte di una formulazione letterale della norma, di per sé inequivocabile nel suo significato precettivo e nella perimetrazione della platea dei suoi destinatari, non ritiene possibile procedere a tale itinerario ermeneutico costituzionalmente orientato.

Invero, la necessità della lettura costituzionalmente orientata di una norma di legge, secondo il canone elaborato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 22 febbraio 2017, n. 58), si basa sul rilievo fondamentale di esistenza di "incertezze di lettura" ovvero di "più soluzioni astrattamente possibili", solo in questi casi, cioè, le molteplici possibilità ermeneutiche e i dubbi esegetici che la norma può offrire sono destinati "a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione" (Corte Cost. 14 novembre 2003, n. 198, richiamata da Cass. 17 luglio 2015, n. 15083).

Nel caso di specie, tuttavia, il presupposto del carattere anfibologico della norma non ricorre, perché, come più volte chiarito, la disposizione è assolutamente inequivocabile nel suo contenuto precettivo, pertanto non si presta ad alcuna attività di orientamento costituzionale.

Fuor di dubbio naturalmente è il divieto di ricorso all'analogia, data la natura tassativa della norma impositiva di obblighi contributivi.

Eccezione di illegittimità costituzionale

Venendo, quindi, all'eccezione subordinata avanzata dalla Fondazione E., attinente alla illegittimità costituzionale della norma, il percorso logico, molto articolato e complesso, che si pone viene sviluppato da questo giudice nei termini che vengono di seguito sintetizzati.

La questione che l'E. ha chiesto di sollevare verte sul ritenuto "contrasto tra l'art. 1 co. 39 L. n. 243 del 2004 - interpretato nel senso di non prevedere che anche gli enti in regime di accreditamento con il servizio sanitario, costituiti in forme giuridiche diverse da quelle societarie, siano tenuti a versare "a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'E.N.P. (E.), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del S.S.N. e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul S.S.N." - e gli artt. 3, commi 1 e 2, e 38 Cost".

Il giudicante ritiene, tuttavia, tale questione, per alcuni profili, inammissibile e, comunque, manifestamente infondata.

L'inammissibilità viene, innanzi tutto a dipendere dalla circostanza per cui risulta sostanzialmente difettare l'estremo imprescindibile dell'incidentalità della questione.

In linea di diritto, deve sul punto, preliminarmente, ricordarsi che il controllo sulla pregiudizialità assume sempre carattere imprescindibile ed essenziale, non essendo ammissibile, nel nostro sistema, che il "petitum del giudizio nel corso del quale viene sollevata la questione coincida con la proposizione della questione stessa" (così ord. Corte cost. n. 17 del 1999).

In tale senso, manca il necessario requisito dell'incidentalità nel caso in cui la questione nasca in un giudizio che sostanzialmente non presenti autonomia rispetto alla impugnativa di costituzionalità, e quindi vi sia la coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di incostituzionalità.

Valutando il contenuto dell'azione proposta è necessario, in altre parole, che la medesima non si atteggi come un'azione diretta contro la legge; in senso contrario la pregiudizialità postula che "la relativa questione si ponga come antecedente logico di altra questione che il giudice rimettente deve decidere" (sent. n. 180 del 2018).

Orbene, nel presente giudizio, la pretesa creditoria avanzata dalla Fondazione, che costituisce l'oggetto anche della presente fase oppositoria, consiste fondamentalmente nella questione di legittimità della norma dell'art. 1, comma 39, della L. n. 234 del 2004. Infatti, il fatto costitutivo del diritto azionato si fonda sulla ritenuta applicabilità della disposizione ovvero, visto quanto sopra chiarito, sulla affermata incostituzionalità della norma medesima.

Pertanto, la res litigiosa sostanzialmente verte in via principale, proprio intorno alla legittimità della disposizione in questione, ragion per cui la questione prospettata non risulta propriamente incidentale.

In ogni caso, ad abundantiam vale anche considerare che la questione sollevata dall'E. si presenta di "carattere spiccatamente manipolativo", poiché implicherebbe, da parte della Consulta, un intervento additivo di sistema, peraltro, nei suoi contenuti, difficilmente plasmabile dal punto di vista costituzionale.

In altri termini, la questione come posta intenderebbe sollecitare un provvedimento del Giudice delle leggi di sostituzione e supplenza del legislatore, tale però da comportare "un'innovazione di considerevole portata sistematica" (sent. n. 176 del 2022), in grado, tra l'altro, di costruire ed introdurre, per la prima volta, sul piano ordinamentale un nuovo sistema, che richiederebbe un'articolata modulazione regolativa, ai fini di conformare l'eventuale nuova imposizione contributiva alle peculiarità morfologiche dei nuovi destinatari dell'obbligo.

Ma tale attività è evidentemente rimessa in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore; pertanto, un tale tipo d'intervento additivo, manipolativo di sistema, non è consentito alla Corte costituzionale.

Quindi, anche sotto questo profilo, la questione risulta inammissibile.

Transitando, quindi, alle ragioni della concorrente ritenuta manifesta infondatezza della questione, circa il contrasto con l'art. 3, commi 1 e 2, Cost. si osserva quanto segue.

Il ragionamento prende le mosse dal canone, pacifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale, per cui "il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione, in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l'identica disciplina e, all'inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti (Corte cost. sent. 276/2020).

Ebbene, l'art. 1 co. 39 della L. n. 243 del 2004, nella parte in cui impone l'obbligo del contributo del 2% sul fatturato annuo generato dalle prestazioni specialistiche rese in favore del S.S.N., esclusivamente nei confronti delle società in rapporto di accreditamento, non sembra definire ed integrare una disegualianza di trattamento che possa qualificarsi come irragionevole.

A tale fine, è importante muovere, intanto, dall'esatta individuazione dell'origine della norma e della sua ratio, come già sopra accennato.

A questo scopo, sia consentito solo osservare che, inizialmente, uno dei tre Fondi in cui si articola il sistema previdenziale della categoria medica gestito dall'E., cioè il Fondo degli specialisti esterni, riceveva un nazionale gettito contributivo proveniente soltanto dai singoli medici, sulla base delle prestazioni specialistiche da essi direttamente rese in favore del sistema sanitario. Col mutato contesto regolativo, ed in particolare, con la previsione di un rapporto di accreditamento tra il s.s.n. e le strutture private, il legislatore ha introdotto un obbligo contributivo correlato alle prestazioni specialistiche rese in favore del s.s.n. da tali strutture, ma derivanti comunque dalle prestazioni eseguite dai medici professionisti.

Da ciò la genesi dell'art. 1 co. 39 della L. n. 243 del 2004, recante Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

Tale ricostruzione risulta da tempo recepita dalla Corte di cassazione che ha, in particolare, chiarito che "l'interpretazione letterale della norma risponde anche alla sua finalità, che è quella di assoggettare a contribuzione il controvalore delle prestazioni rese dai medici specialisti esterni al S.S.N. operanti non più in regime di convenzionamento diretto con il Servizio stesso bensì attraverso strutture societarie, ivi comprese quelle di capitali: come si è già evidenziato, i D.P.R. n. 119 del 1988 e D.P.R. n. 120 del 1988 nulla disponevano in proposito e la giurisprudenza di questa Corte (chiamata a pronunciarsi prima della L. n. 243 del 2004) ha escluso l'obbligo delle A. di versare sul conto personale dei singoli medici il contributo previdenziale in relazione all'attività da questi svolta in una struttura privata gestita da una società sul presupposto della mancanza di un rapporto diretto di convenzionamento (ora accreditamento) tra l'ente pubblico e il medico e non sussistendo per legge la possibilità di convenzioni di un terzo tipo, stipulate da persona giuridica o ente collettivo, con rapporto previdenziale diretto tra il medico ed il S.S.N., obbligato perciò

a versare i contributi in favore dei primo (Cass." 3 agosto 2006, n. 17574; Cass., 13 maggio 2005, n. 10050, e da ultimo, Cass., ord., 13 luglio 2011, n. 15421).

36. La L. n. 243 del 2004 è intervenuta a colmare questa lacuna normativa, attraverso la previsione del prelievo contributivo sul fatturato annuo delle società, in qualsiasi forma costituite, prodotto dalle prestazioni specialistiche rese dai medici e odontoiatri nei confronti del Servizio pubblico. Si è voluto così evitare che, attraverso lo schermo della struttura societaria, l'attività di lavoro del medico in regime dilibera professione fosse sottratta alla contribuzione previdenziale" (il carattere speciale è della scrivente).

Tanto premesso, intanto va posta in luce la non identità di posizioni in cui si trovano le società, da un lato, e gli enti costituiti in forma non societaria, dall'altro, una volta che, sulla base del medesimo rapporto di accreditamento con il s.s.n., vengano ad erogare analoghe prestazioni specialistiche in favore del medesimo servizio sanitario: la differente forma giuridica appare difatti un elemento decisivo, tale da poter giustificare ragionevolmente, esso stesso, l'attuale esistenza dell'obbligo contributivo solo per i soggetti di natura societaria.

Si consideri, in questa direzione, la profonda diversità non solo di forma giuridica, ma anche e conseguentemente, di disciplina di un soggetto, quale l'Istituto Figlie di San Camillo, rispetto ad una società di professionisti o di capitali. Tale radicale disomogeneità di forma e di sostanza, si vede concretizzata in profili regolativi salienti di differenziazione, conseguenti al difetto di costituzione in forma societaria, quali: la non iscrizione nel registro delle imprese, la non soggezione alle verifiche delle Camere di Commercio, la assenza di articolazione in quote e dividendi, la mancanza di emissione di azioni o titoli, la non sottoposizione alle previsioni in tema di nomina, revoca e decadenza degli amministratori e dei sindaci e via dicendo.

Inoltre, rispetto al caso di specie, a fortiori vale anche considerare che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, proprio per la loro peculiarità, presentano natura difforme non solo da quella delle società professionali e di capitali, ma da tutte le persone giuridiche di diritto comune regolate nell'ordinamento italiano.

Cioè la quidditas del soggetto giuridico qui considerato non è solo in termini negativi (non ha forma societaria) ma anche in termini positivi, rispetto cioè alla posizione sui generis assegnata, nell'ordinamento generale, a un tale tipo di ente.

Invero, per una considerazione d'insieme del fenomeno considerato, non può trascurarsi che, sul piano ordinamentale, il trattamento diseguale ragionevolmente riservato agli enti religiosi è da considerarsi ben compatibile con l'architettura costituzionale, considerata la peculiarità dei rapporti esistenti tra Stato e Chiesa cattolica regolati da accordi bilaterali che disciplinano la condizione giuridica degli enti (Cass. civ. Sez. lavoro, 3 giugno 2016, n. 11522).

Invero, la posizione ordinamentale degli enti religiosi risente ineludibilmente e correttamente della diversa possibile rilevanza del diverso regime bilaterale valevole nei rapporti dello Stato con le confessioni religiose e, come puntualmente statuito dalla Consulta, "le differenze naturalmente riscontrabili nei contenuti di tali discipline ... possono rappresentare, e nella specie rappresentano, quelle diversità di situazioni che giustificano, entro il limite della ragionevolezza, ulteriori differenze nella legislazione unilaterale dello Stato" (Corte cost., sent. n. 235 del 1997).

E' peraltro del tutto coerente e conforme con l'articolato costituzionale la circostanza per cui gli accordi bilaterali siano quoad essentiam finalizzati a garantire ""esigenze specifiche di ciascuna delle confessioni religiose (sentenza n. 235 del 1997), ovvero a

concedere loro particolari vantaggi o eventualmente a imporre loro particolari limitazioni (sentenza n. 59 del 1958), ovvero ancora a dare rilevanza, nell'ordinamento, a specifici atti propri della confessione religiosa" (sentenza n. 52 del 2016)". Ed è proprio per questo che l'organo politico gode di ampia discrezionalità in materia, proprio cioè in considerazione dei valori politici, di vario genere, che possono venire in considerazione e che richiedono scelte di volta in volta diversificate.

In questa cornice, correttamente l'opponente ha richiamato l'Atto Interpretativo redatto dalla Commissione Paritetica Santa Sede - Governo Italiano in data 30 aprile 1997, dedicato all'esame di varie questioni di interpretazione e di applicazione delle norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici, approvate con il Protocollo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 15 novembre 1984, nella parte in cui si riconosce che tali enti sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme del diritto canonico.

Lo Stato italiano ha riconosciuto formalmente le specificità di tali soggetti giuridici, impegnandosi al rispetto della relativa morfologia.

A tutta evidenza, la radicale difformità di disciplina e quindi di sistemi di funzionamento impedisce di rendere assimilabili o anche solo comparabili tali diverse categorie di soggetti giuridici ai fini dell'applicazione della norma in questione.

E' quindi evidente che, anche ai fini di verifica del canone di ragionevolezza, non è dato evocare un termine di raffronto (riconducibile ad un'identica situazione giuridica) rispetto al quale la disposizione impugnata risulti davvero essere discriminatoria o iniqua e, quindi, viene a mancare il riferimento ad un valido *tertium comparationis*; né d'altra parte l'irrazionalità (o iniquità) della norma si presenta in sé manifesta e irrefutabile, in modo tale da poter essere apprezzata intrinsecamente ed in assoluto. Ad *abundantiam*, il giudice rileva che alcuni elementi confirmativi dell'opzione ermeneutica qui seguita si rinvenivano nella giurisprudenza di legittimità, pur espressasi in (rari) casi non esattamente coincidenti col presente, trattandosi di giudizi nei quali erano le società di capitali, intimate dall'E. al pagamento del contributo ex art. 1, comma 39, L. n. 243 del 2004, ad avere sollevato l'eccezione di incostituzionalità della norma, in quanto il mancato riferimento agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti avrebbe determinato una violazione dell'art. 3 Cost. a loro discapito, per disparità di trattamento.

Ebbene, la Corte ha in quella sede rigettato l'eccezione di incostituzionalità, chiarendo "quanto infine alla asserita disparità di trattamento rispetto alle strutture pubbliche e private gestite da enti religiosi, che erogano le medesime prestazioni specialistiche e per le quali non è previsto alcun onere contributivo in favore del Fondo per la specialistica convenzionata esterna dell'E., sembra sufficiente rilevare che la questione, oltre ad essere inconferente rispetto all'ambito della presente controversia e generica nella sua prospettazione, non indicando le norme di riferimento da valere quale *tertium comparationis* anche sotto il profilo dell'enunciata violazione delle norme del Trattato CE (e specificamente degli artt. 82 e 86), non tiene conto della peculiarità dei rapporti esistenti tra Stato e Chiesa cattolica regolati da accordi bilaterali che disciplinano la condizione giuridica degli enti (cfr. Corte Cost., n. 235 del 1997)" (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-05-2016, n. 11254, cit.)".

Pertanto, va dato atto che anche la Suprema corte ha ritenuto comunque decisivo il dato relativo alla singolarità della disciplina degli enti ecclesiastici, per escludere qualsiasi margine di irragionevolezza nella disparità, data l'incomparabilità dei termini confrontati.

Oltre tutto quanto qui considerato, risulta comunque rilevante in subiecta materia il principio già affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 402 del 1991) secondo cui ogni sistema previdenziale presenta caratteri di autonomia e le rispettive soluzioni sono da riportare ad accertamento di presupposti, a determinazione di fini, a valutazioni di congruità dei mezzi non estensibili fuori dello specifico sistema proprio (cfr. pure Corte Cost., sentenza n. 133 del 1984; v. pure Corte Cost. n. 88/1995).

Tale affermazione integra, per qualsiasi interprete, un canone ordinamentale generale che rende sostanzialmente non raffrontabili tra loro i diversi sistemi previdenziali, data la loro assoluta autonomia, esclusività e autosufficienza.

Il principio di eguaglianza, che reca con sé il canone dell'*ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio*, sembra quindi, in questo caso, non esposto ad alcun significativo *vulnus* e ciò anche in termini di congruità tra la *ratio* della norma e la scelta regolativa effettuata, pienamente coerente e ragionevole.

La conclusione rassegnata non sembra essere di ostacolo alcun precedente pronunciamento reso dalla Corte costituzionale.

Invero, nella sentenza n. 235/1997, è stata affrontata la questione di legittimità costituzionale delle norme di esonero dal pagamento dell'imposta sul valore immobiliare (I.) per contrasto con gli articoli 3, 8, 19, 20 e 53 della Costituzione, per la disparità rispetto alla disciplina tributaria prevista per i beni appartenenti a enti di culti diversi da quello cattolico. In tale occasione, come si legge nella sentenza, "la questione di costituzionalità che la Corte è chiamata a risolvere, (è) essenzialmente incentrata sul rispetto del principio di uguaglianza in materia religiosa" e, alla luce di ciò, ritenuto che la disciplina de qua potesse essere "potenzialmente differenziata, secondo gli articoli 7, secondo comma, e 8, terzo comma, della Costituzione", ne ha concluso che "il rispetto o la violazione del principio di uguaglianza da parte delle norme tributarie statali devono, perciò, valutarsi tenendo necessariamente conto delle distinte discipline dei soggetti destinatari di quella normativa, dove la distinzione è conseguenza del sistema di regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose voluto dalla Costituzione".

Pertanto, in tale occasione, il problema di uguaglianza si è posto, in relazione all'appartenenza a enti della Chiesa cattolica ovvero a enti di confessioni diverse da quella cattolica di beni immobili della stessa natura e aventi la medesima destinazione, nei termini di un trattamento tributario che si asseriva ingiustificatamente diverso, pertanto veniva in considerazione un tema di uguaglianza in materia religiosa, incidendo direttamente ed esclusivamente la disciplina tributaria sui diversi enti considerati appartenenti a diverse confessioni religiose.

Ma, nel caso di specie, tale profilo non sembra venire in considerazione come tale, non emergendo alcun impatto della norma rispetto ai valori collegati alla materia religiosa come tale.

Nella prospettiva d'insieme, si concorda quindi a pieno con l'affermazione contenuta nella sentenza della Corte di Appello di Roma (12.10.2022, in atti) secondo cui la "destinazione dei proventi percepiti è stata espressamente considerata dalla Corte Costituzionale come idonea a giustificare il regime giuridico di favore previsto in favore degli enti religiosi (in tal senso, cfr. Corte Costituzionale 19.06.1997, n. 235, la quale proprio in considerazione della destinazione dei beni, volti ad assicurare "il sostentamento dei ministri del culto", ha ritenuto legittima la norma (art. 45 L. 20 maggio 1985, n. 222) che aveva esteso agli Istituti per il sostentamento del clero il

beneficio dell'esenzione dal pagamento dell'Invim previsto dall'art. 8 III CO. L. 16 dicembre 1977, n. 904 per gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici)".

Elementi interpretativi in senso contrario all'assunto qui sostenuto non possono peraltro trarsi dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 252 del 4 luglio 2008, la quale, nel dichiarare manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della medesima norma di cui all'art. 1, comma 39, L. n. 243 del 2004, ha rilevato che il giudice rimettente non si era fatto carico di verificare la possibilità di seguire l'interpretazione fatta propria dall'E. nell'applicazione della disposizione censurata per commisurare la base imponibile del contributo ai compensi corrisposti singoli professionisti. Non emergono, infatti dal corpo dell'ordinanza profili interpretativi di diretto interesse per la fattispecie qui esaminata.

Neppure ad avviso del Giudice può condurre a diversa conclusione la valutazione dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10124/2019), in tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), nella misura in cui il medesimo definirebbe una nozione omnicomprensiva di attività svolta con modalità commerciali, tale da ricomprendere, con un nesso di tendenziale equiparazione, anche gli enti ecclesiastici, salvi solo i casi in cui tali enti svolgono attività di erogazione di servizi senza ricevere in cambio alcuna remunerazione.

Infatti, la totale diversità dell'ambito ordinamentale entro cui la predetta giurisprudenza si colloca, rispetto alla materia qui esaminata, impedisce di poterne trarre direttrici esegetiche di tipo sistematico o di prospettiva generale, anche perché nel caso qui esaminato, come più volte chiarito, l'elemento discrezionale è la distribuzione degli utili data la finalità antielusiva della norma. E ciò vale a fortiori considerando la specificità e singolarità del sottosistema previdenziale di volta in volta considerato, come già chiarito.

Non appare, infine, condivisibile l'argomento, ampiamente speso dalla parte opposta, volto a sostenere l'esistenza di una violazione dell'art. 3 comma 2, in quanto sarebbe, in ipotesi, alle finalità di giustizia sociale che ci sia uno svantaggio nelle posizioni previdenziali tra lavoratori in tesi in condizioni analoghe. Infatti, per quanto di seguito si approfondirà, non emerge un profilo di discriminatorietà in peius per i medici - specialisti che rendono prestazioni in favore di enti in rapporto di accreditamento con il s.s.n., ma che non hanno forma societaria, in quanto dal punto di vista previdenziale i minimi margini di differenziazione eventualmente ipotizzabili in astratto, seppure apprezzabili alla luce del principio solidaristico, si presentano ragionevoli e giustificabili alla luce dell'impianto complessivo di sistema già sopra tracciato e di seguito approfondito.

Tale ultima riflessione offre il destro per chiarire che non può ritenersi integrata alcuna violazione dell'art. 38 Cost., in quanto l'interpretazione dell'art. 1 co. 39 L. n. 243 del 2004 qui affermata, aderente al dato testuale, non risulta pregiudizievole rispetto alla tutela previdenziale dei medici-specialisti esterni, che prestano attività di collaborazione presso strutture accreditate con il S.S.N., gestite da enti costituiti in forma diversa dalle società professionali e di capitali.

Infatti, come condivisibilmente argomentato dalla difesa dell'Istituto opponente, non è ravvisabile una disparità nel meccanismo contributivo e quindi una disomogeneità di tutele nell'ambito delle posizioni dei medici iscritti alla Gestione degli specialisti esterni del Fondo della medicina convenzionata e accreditata ("Fondo speciale E."). In particolare, la soluzione qui seguita non impedisce ai medici che operano presso enti non societari accreditati con il s.s.n. di beneficiare di un questo meccanismo

contributivo equipollente rispetto alle prestazioni previdenziali godibili rispetto agli omologhi operativi presso soggetti societari.

Invero, il medico/odontoiatra che operi presso una struttura quale l'Istituto opponente, nella qualità di iscritto all'E., sarà tenuto al versamento del contributo minimo alla gestione Quota A al Fondo di Previdenza Generale, ricevendone la correlata prestazione previdenziale. Il medesimo, se produttore di reddito professionale, sarà tenuto anche alla corresponsione del contributo alla gestione Quota B del medesimo Fondo, con ogni conseguente prestazione. Ma, ciò che conta rilevare è che analogo regime vale anche per il medico/odontoiatra che collabori con un soggetto accreditato tenuto all'obbligo di cui all'art. 1, co. 39, L. n. 243 del 2004. Invero, anche in questa evenienza, il medico verserà il contributo di Quota A e quello di Quota B, in presenza dei presupposti, ricevendone le correlate tutele previdenziali.

Inoltre, va ribadito e rimarcato il carattere solidaristico del contributo previsto dall'art. 1 co. 39 L. n. 243 del 2004, destinato a finanziare le attività dell'istituto di previdenza, ma privo di rapporto diretto di corrispettività con le prestazioni dal medesimo erogate in favore del singolo professionista.

Invero, il Regolamento sopra richiamato garantisce una tutela previdenziale universale agli iscritti attraverso il flusso economico proveniente dal complessivo gettito contributivo, previsto dalla legge nei termini qui esaminati. Il che vuol dire che proprio appunto in ottica solidaristica ed universalistica anche i medici-specialisti esterni che collaborano con strutture accreditate gestite da enti non societari partecipano obbligatoriamente ed indirettamente a tale provvista.

Nella già citata sentenza della Corte di cassazione n. 2669/2021 si trova espressa tale ricostruzione, nella parte in cui si precisa che l'imposizione del contributo del 2 per cento a carico delle società che si avvalgono delle prestazioni dei medici e odontoiatri in regime di libera professione - al pari di quella prevista per gli istituti del S.S.N. per le medesime prestazioni - "risponde ad un tipo di previdenza solidaristica, caratterizzata dalla riferibilità dell'assunzione dei fini e degli oneri previdenziali, anziché alla divisione del rischio fra gli esposti, a principi di solidarietà, operanti all'interno di una categoria, con conseguente non corrispondenza fra rischio e contribuzione (cfr. Corte Cost. sent. n. 91 del 1976 e n. 133 del 1984, cit.) ed in cui i contributi vengono in considerazione quale strumento finanziario della previdenza".

Quindi non si ravvisa alcun vulnus, né effettiva disparità di tutela, ai sensi dell'art. 38 cit., ma, al più, una disarticolazione del regime di protezione, a seconda dei diversi sistemi di appartenenza, del tutto ragionevole e comunque rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Pertanto, non si ravvisa alcuna violazione nemmeno dell'art. 38 co. 1 Cost.

Conclusivamente sul punto, non si ritengono sussistenti i presupposti per applicare la norma dell'art. 1, comma 39, della L. n. 234 del 2004, ai fini della proposizione della questione di legittimità costituzionale.

Ogni altro profilo o argomento deve ritenersi assorbito dagli argomenti sopra individuati.

Alla luce di tutto quanto esposto, deve quindi essere dichiarata la non soggezione dell'Istituto Figlie di San Camillo all'obbligo di pagamento del contributo di previdenza previsto dall'art. 1, comma 39, L. n. 243 del 2004 in favore dell'E..

L'opposizione deve, per conseguenza, essere accolta e per l'effetto deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta.

Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella relativa ai procedimenti relativi a cause di previdenza, allegata al D.M. n. 147 del 2022, del valore, quale quello della presente controversia, e delle fasi corrispondenti all'attività defensionale svolta.

P.Q.M.

Accoglie l'opposizione ed accerta e dichiara che l'Istituto Figlie di San Camillo non è soggetto al pagamento del contributo di previdenza previsto dall'art. 1, comma 39, L. n. 243 del 2004 in favore dell'E. - E.N.P. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;

condanna la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite, che liquida in Euro 23.500,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, e con rimborso del contributo unificato versato.

Così deiso in Roma, il 28 settembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2023.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
